



COPIA

COMUNE DI STRAMBINELLO

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 30/12/2020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.

L'anno duemilaventi, addì TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore venti e minuti trenta - in Strambinello, nella sala consiliare, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

cognome e nome	carica	presente
CORZETTO Marco Angelo	Sindaco	Sì – presso la sede comunale
ONORE Gualtiero	Consigliere	Sì – da remoto
CASERIO Eralda	Consigliere	Sì – presso la sede comunale
CASERIO Marco	Consigliere	Sì – da remoto
BATTISTUTTA Stelvia	Consigliere	Sì – da remoto
PEZZATTI Maurilio Domenico	Consigliere	Sì – da remoto
CASERIO-ONORE Pietro	Consigliere	No
LEONE Giovanni	Consigliere	Sì – da remoto
ONORE Stelvio	Consigliere	No
CHIARAVIGLIO Cinzia	Consigliere	No
BARGIGLI Cristina	Consigliere	No
	totale presenti:	7
	totale assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Eugenio VITERBO, presente presso la sede comunale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco, che illustra la proposta relativa a “RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.” ;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	7
assenti	:	4
favorevoli	:	7
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio comunale

Riscontrata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	7
assenti	:	4
favorevoli	:	7
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un'eventuale piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Strambinello del 27.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 22.04.2015, trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 990 del 28 aprile 2015;

- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2017, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2172 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RILEVATO che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 _ 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti

PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

5. che l'esito della ricognizione sia inviato ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti, con le modalità stabilite dalle Linee guida e dalle Linee di indirizzo.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4,D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 24/12/2020

IL SINDACO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 24/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Gianna PIVIOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 24/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : CORZETTO Marco Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Eugenio VITERBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in ottemperanza all'art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 14/01/2021

Il Segretario comunale
f.to dott. Eugenio VITERBO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 30-dic-2020, ai sensi di legge.

Strambinello, 14/01/2021

Il Segretario Comunale
f.to dott. Eugenio VITERBO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Strambinello, li

Il Segretario Comunale
dott. Eugenio VITERBO
